

Edizione 03

0.18
ZERO.DICIOTTO

La polizza giovane



COMMERCIAL UNION

Life



Banca delle Marche

Edizione 03

0.18
ZERO.DICIOTTO

La polizza giovane



COMMERCIAL UNION

Life



CARILLO

Cassa di Risparmio di Loreto spa

Gruppo Banca delle Marche

ZERODICIOTTO

**TERMINE FISSO A PREMI RICORRENTI
TARIFFA V7S**

SOMMARIO

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO	parte	I
I TERMINI PIÙ USATI	parte	II
ASPETTI LEGALI	parte	IV

NORME CONTRATTUALI

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ZERO DICOTTO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA DI TERMINE FISSO A PREMI RICORRENTI (TARIFFA V7S)	pag.	1
2. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag.	12
3. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN	pag.	12

NOTA INFORMATIVA	pag.	13
-------------------------	------	----

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO	pag.	21
---------------------------------	------	----

Allegato: Tassi di Premio per la Garanzia Completamento del Piano di Versamento	pag.	24
--	------	----

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, la *Proposta-Certificato*, documento che attesta la stipulazione del Contratto e con il quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Life S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- Le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - * le **Condizioni di Assicurazione**: individuano le norme generali che regolano il Suo Contratto;
 - * la **Clausola di Rivalutazione**: indica le modalità di rivalutazione del capitale assicurato e la misura di rivalutazione da applicare al Contratto;
 - * il **Regolamento del Fondo**: definisce i criteri che regolano l'attuazione della Gestione Forme Individuali LIFIN ed il calcolo del relativo rendimento finanziario. La Gestione Forme Individuali è l'insieme delle attività che la Commercial Union Life S.p.A. gestisce, separatamente dalle altre attività patrimoniali, a copertura degli obblighi assunti con i Contratti di tipo rivalutabile. La Gestione Forme Individuali LIFIN è gestita secondo i criteri fissati dal Regolamento del Fondo.
- La **NOTA INFORMATIVA**, che illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Suo Contratto.
- Il **PROGETTO ESEMPLIFICATIVO**, che le permette, grazie ad alcune ipotesi numeriche, di conoscere lo sviluppo della prestazione assicurativa rivalutata e dei valori di riscatto.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Life S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Contratto: insieme delle Norme che definiscono l'Assicurazione e che regolano i rapporti tra il Contraente e la Società; comprende le Norme Contrattuali, la Proposta-Certificato, la Lettera Contrattuale di Conferma e le eventuali Appendici alle Norme Contrattuali;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto;

Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare i premi; è titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato: è la persona sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione. Può coincidere con il Contraente;

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione assicurata;

Soggetto Incaricato: Sportello della Banca presso cui è stato stipulato il Contratto;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso il giorno in cui il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – sottoscrive la Proposta-Certificato e versa il primo premio ricorrente;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto in questo caso dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Carenza: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del Contratto e la piena efficacia della Garanzia Assicurativa stessa;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore;

Premio ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente o mensilmente alla Società;

Spese: oneri a carico del presente Contratto che vengono calcolati sul Premio Ricorrente;

Rendimento Annuo: rendimento della "Gestione Forme Individuali LIFIN" in base al quale ad ogni ricorrenza annuale viene calcolata la misura della rivalutazione della prestazione assicurata;

Rendimento Minimo Garantito: garanzia di rendimento minimo prestata ad ogni ricorrenza annuale dalla Società. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata al Contratto;

Capitale a scadenza: prestazione che la Società corrisponde alla scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati sia in caso di vita che in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;

Sospensione del pagamento dei premi: è la facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di sospendere il pagamento dei premi ricorrenti;

Riattivazione: è la facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di riprendere il pagamento dei premi ricorrenti, versando le rate arretrate;

Riduzione: è la facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di interrompere il pagamento dei premi ricorrenti, pur mantenendo in vita il Contratto per un capitale ridotto, calcolato in base al capitale assicurato a quel momento;

Riscatto totale e parziale: diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente tutto o in parte il capitale maturato a quel momento. È possibile esercitarlo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto;

Differimento automatico della scadenza: facoltà offerta al Contraente di posticipare la scadenza naturale del Contratto, con la conseguente successiva corresponsione del capitale assicurato a scadenza;

Opzione: facoltà del Contraente di scegliere, entro la scadenza contrattuale, la corresponsione di rate di rendita annua vitalizia rivalutabile, in alternativa al capitale maturato a scadenza.

ASPETTI LEGALI

Impignorabilità ed Insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi sono infatti esenti, ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge -, da pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile).

NORME CONTRATTUALI

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Norme Contrattuali, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici alle Norme Contrattuali firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di Legge.

ART. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto la Commercial Union Life S.p.A., di seguito definita Società, garantisce, a fronte del pagamento di premi ricorrenti per tutta la durata contrattuale, ai Beneficiari designati alla scadenza contrattuale la corrispondenza di un capitale assicurato rivalutato come indicato al successivo Art. 12 "RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO".

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con le limitazioni previste all'Art. 7 "RISCHIO DI MORTE" ed all'Art. 8 "CLAUSOLA DI CARENZA" che seguono - se il Contraente è in regola con il pagamento dei premi, la Società si impegna a sostituirsi al Contraente e garantisce il Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti, fino alla scadenza contrattuale.

ART. 3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare - al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso il giorno in cui il Contraente unitamente all'Assicurato - se persona diversa - sottoscrive la Proposta-Certificato e versa il primo premio ricorrente. Le prestazioni di cui l'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

Qualora la Proposta-Certificato preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno previsto. La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

La decorrenza del Contratto e di conseguenza, l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società - sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della "Dichiarazione sullo stato di salute dell'Assicurato", presente nella Proposta-Certificato;

ovvero

- alla compilazione del Rapporto di Visita Medica nei termini previsti all'Art. 5 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" che segue.

Nel caso in cui dal Rapporto di Visita Medica emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio;

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che possano prevedere l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

ART. 5 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato - fatto salvo quanto stabilito all'Art. 7 "RISCHIO DI MORTE" ed all'Art. 8 "CLAUSOLA DI CARENZA" che seguono - nel caso in cui egli sottoscriva la "Dichiarazione sullo stato di salute dell'Assicurato" - presente nella Proposta-Certificato - e il Contratto venga stipulato per un valore complessivo del Piano di Versamenti fino a:

- Euro 155.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 50 anni;
- Euro 104.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 51 e 60 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere la compilazione del Rapporto di Visita Medica solo nei seguenti casi:

- se l'Assicurato non sottoscrive la "Dichiarazione sullo stato di salute dell'Assicurato" presente nella Proposta-Certificato;
- relativamente ad un valore complessivo del Piano di versamenti fino a Euro 155.000,00 e Euro 104.000,00 a seconda dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto;
- relativamente ad un valore complessivo del Piano di Versamenti fino a Euro 104.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra i 61 anni ed i 70 anni.

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento della primo premio ricorrente verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dal Rapporto di Visita Medica emergano patologie di rilievo, la Società si

riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio
ovvero
- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto individuale entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società al seguente indirizzo:

*Commercial Union Life S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano*

oppure per il tramite del Soggetto Incaricato.

ART. 7 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso dell'Assicurato causato da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta

del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto.

In questi casi la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

ART. 8 CLAUSOLA DI CARENZA

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica ed accettando le modalità e gli oneri che ne dovessero derivare, il presente Contratto viene assunto senza visita medica.

Di conseguenza, resta convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, e lo stesso sia al corrente con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi ricorrenti versati, o delle rate di premio.

La Società non applicherà entro i primi 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto la limitazione sopra indicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia,

pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post - vaccinica;

- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- di infortunio sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto, intendendo per infortunio (fermo restando quanto indicato all'Art. 7 "RISCHIO DI MORTE" che precede) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte.

PER AIDS

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In questo caso la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETA'

DURATA CONTRATTUALE E DURATA PAGAMENTO PREMI

Il presente Contratto può essere stipulato per una durata contrattuale minima di 10 anni ed una durata massima di 25 anni; si estingue solo nei seguenti casi:

- richiesta di riscatto totale da parte del Contraente;
- scadenza del Contratto.

La durata contrattuale coincide con la durata di pagamento dei premi.

LIMITI DI ETA'

Il presente Contratto prevede che alla data di decorrenza del Contratto l'età di ingresso dell'Assicurato non debba essere inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni, mentre l'età a scadenza debba essere non superiore a 80 anni. Il Beneficiario del Contratto, date le finalità del Contratto, avrà alla data di decorrenza un'età non superiore a 18 anni e non superiore a 28 anni alla data di scadenza.

ART. 10 PREMIO RICORRENTE

Il Contraente corrisponde premi ricorrenti di importo costante.

Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze.

Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie la frequenza pagamento premi che può essere annuale o mensile.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari a:

- 960,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale;
- 80,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile.

Il valore complessivo del Piano di Versamenti sottoscritto, calcolato come prodotto del premio ricorrente annuo - 12 rate di premio in caso di frazionamento mensile del premio - per la durata contrattuale non potrà essere superiore a:

- 155.000,00 Euro per età di ingresso dell'Assicurato fino a 50 anni;
- 104.000,00 Euro per età di ingresso dell'Assicurato da 51 anni a 70 anni;

Il premio ricorrente viene corrisposto dal Contraente in rate anticipate ad ogni ricorrenza del Contratto, per tutta la durata pagamento premi oppure fino al decesso dell'Assicurato, qualora questo avvenga prima della scadenza del Contratto. In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, se il Contraente è in regola con il pagamento dei premi, la Società si impegna a sostituirsi al Contraente nel completamento del piano di versamento dei premi ricorrenti fino alla scadenza contrattuale.

Il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente.

In caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, la Società, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, provvede ad indicare al Contraente possibili diver-

se modalità di pagamento del premio quali ad esempio: assegno circolare/bancario non trasferibile, emesso all'ordine di Commercial Union Life S.p.A. o bonifico bancario.

ART. 11 SPESE

Le spese da applicare su ogni premio ricorrente sono:

- Costo della Garanzia di Completamento del Piano di Versamenti: è pari al prodotto del premio ricorrente per i tassi riportati nell'Allegato "TASSI DI PREMIO PER LA GARANZIA COMPLETAMENTO DEL PIANO DI VERSAMENTO" che segue. I tassi variano in base all'età dell'Assicurato alla data di decorrenza ed alla durata contrattuale prescelta. Per gli Assicurati di sesso femminile l'età da considerarsi ai fini della garanzia viene diminuita di 5 anni. Il costo della Garanzia di Completamento verrà trattenuto dal premio ricorrente per un numero di anni interi pari alla durata pagamento premi diviso 2, arrotondato per difetto;
- spesa fissa:
 - pari a Euro 18,00 in caso di frequenza di pagamento premio annuale;
 - pari a Euro 2,00 in caso di frequenza di pagamento premio mensile;
- caricamento di gestione del Contratto: 2% da calcolarsi sull'importo del premio al netto della spesa fissa.

ART. 12 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dal Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale assicurato derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio ricorrente versato al netto delle spese indicate all'Art. 11 "SPESE":

- Costo della Garanzia di Completamento del Piano di Versamenti;

-
- spesa fissa;
 - caricamento di gestione.

ART. 13 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione;
- le eventuali “quote” di capitale acquisite nel corso dell’anno precedente, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento del premio e la data di ricorrenza secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

ART. 14 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Se il Contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto e non versa nei successivi 6 mesi, tutte le rate di premio arretrate fino ad un importo complessivo pari al premio minimo di Euro 960,00:

- i premi già corrisposti restano acquisiti dalla Società;
- il Contratto si intende annullato e nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali aventi diritto.

Qualora invece, pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore. In questo caso è consentito:

- riprendere il pagamento dei premi, come indicato all’Art. 15 “RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI SUCCESSIVI ALLA PRIMA ANNUALITÀ: RIATTIVAZIONE”, che segue;
- mantenere il Contratto in vigore, libero da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto definito all’Art. 16 “RIDUZIONE”, che segue;

- riscattare totalmente il Contratto, alle condizioni indicate all’Art. 17 “RISCATTO” che segue.

Nel periodo di sospensione del Contratto, la Garanzia di Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti da parte della Società non è operante.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.

ART. 15 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI SUCCESSIVI ALLA PRIMA ANNUALITÀ: RIATTIVAZIONE

Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare il Contratto. Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Società, che può richiedere accertamenti sanitari, il cui costo è a carico del Contraente, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione viene concessa previo pagamento di tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la data di scadenza delle rate stesse e quella di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione si intende il beneficio finanziario applicato, a norma della Clausola di Rivalutazione, all’inizio dell’anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con il minimo del saggio legale di interesse.

In caso di riattivazione, il Contratto entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto. La riattivazione del contratto ripristina il capitale assicurato al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l’interruzione del pagamento dei premi e la Garanzia di Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti da parte della Società viene riattivata.

Pagata interamente la prima annualità e trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, non è più possibile riattivare il Contratto.

ART. 16 RIDUZIONE

Qualora risulti interamente versata la prima annualità di premio e siano trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere, alla Società, tramite il Soggetto Incaricato, la riduzione del Contratto, decidendo di non corrispondere ulteriori premi.

Il Contratto rimane in vigore - libero da ulteriori premi - per il valore del capitale ridotto.

Il valore del capitale ridotto alla data di sospensione del pagamento dei premi è pari al capitale assicurato, rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la ricorrenza della prima rata di premio non pagata.

Il capitale ridotto viene rivalutato ad ogni anniversario della data di decorrenza successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi, della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

In caso di successiva richiesta di riscatto, il valore di riscatto coincide con il capitale ridotto maturato al momento della richiesta.

Una volta ridotto il Contratto, non è più possibile riprendere il pagamento dei premi e la Garanzia di Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti da parte della Società decade.

ART. 17 RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia stato versato il premio ricorrente minimo di Euro 960,00 e sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

Il Contratto non è riscattabile solo dopo il decesso dell'Assicurato quando è entrata in

vigore la Garanzia di Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti fino alla scadenza contrattuale da parte della Società.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare e inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto si ottiene applicando al capitale assicurato, rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data di richiesta del riscatto, le penalità percentuali indicate nella tabella che segue:

DATA DI RICHIESTA DEL RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO DA APPLICARE
nel corso del 1° anno	non è ammesso
nel corso del 2° anno	4,00%
nel corso del 3° anno	3,00%
nel corso del 4° anno	2,00%
nel corso del 5° anno	1,00%
dal 6° anno in poi	nessuna penalità

RISCATTO PARZIALE

Al Contraente è data facoltà di chiedere la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- il capitale assicurato che rimane investito nel Fondo LIFIN non risulti inferiore a 960,00 Euro;
- l'importo del riscatto parziale deve essere almeno pari a 960,00 Euro.

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima del riscatto totale, ma le penalità sopra indicate verranno applicate alla parte di capitale che si intende riscattare.

ART. 18 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del Contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

ART. 19 FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

Il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società – sempre che l'Assicurato sia in vita - che la scadenza del Contratto venga differita automaticamente di anno in anno, con il massimo pari alla durata originaria del Contratto, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato, senza corresponsione di ulteriori premi ricorrenti.

La richiesta di differire la scadenza del Contratto, deve pervenire alla Società entro tre mesi prima della scadenza del Contratto stesso. Nel periodo del differimento ad ogni anniversario della decorrenza del Contratto, il capita-

le assicurato viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

In qualsiasi momento, il Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato, per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

Trascorsa una durata pari alla durata originaria del Contratto la scadenza non potrà essere ulteriormente differita ed il capitale rivalutato al momento verrà di conseguenza liquidato.

ART. 20 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro tre mesi prima della scadenza contrattuale (o in caso di differimento – sempre che l'Assicurato sia in vita - entro tre mesi prima della scadenza del differimento), il capitale assicurato alla scadenza può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

La rendita annua vitalizia di opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

ART. 21 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Life S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Commercial Union Life S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I trenta giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Incaricato;

oppure

- alla Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato non coincide con la figura del Contraente non deve essere presentata alcuna documentazione successoria

- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido;*
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica;*
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci - sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE E PARZIALE

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in

cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

- * copia di un valido documento di identità;
- * copia del codice fiscale;
- * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo netto o lordo che intende riscattare nel Modulo di Richiesta di Liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato - la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita o autocertificazione dell'Assicurato;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci, sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel

caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

- * copia di un valido documento di identità;
- * copia del codice fiscale;
- * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro tre mesi prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita o di differire la scadenza del Contratto;
- nel caso di scelta di conversione del capitale a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corrisponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla

data di ricevimento della documentazione suindicata presso la Sede della Società o del Soggetto Incaricato.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Nel caso in cui non vengano fornite le coordinate bancarie degli aventi diritto (conto corrente, CAB, ABI) ogni pagamento verrà effettuato presso la sede della Società o del Soggetto Incaricato a mezzo assegno circolare intestato agli aventi diritto.

ART. 22 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 23 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio.

ART. 24 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 25 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali. Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 26 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

2. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione del capitale assicurato nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Forme Individuali LIFIN, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A) MISURA ANNUA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al Contratto conseguito dalla Gestione Separata LIFIN.

Il beneficio finanziario da attribuire al Contratto, è ottenuto moltiplicando il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata LIFIN di cui al punto 3) del Regolamento per l'aliquota di retrocessione pari al 100% e sottraendo la commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario sopra definito.

Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione pari all'1%.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 31 marzo che precede l'anniversario suddetto.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura e quindi il Contratto si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato.

Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l'aumento del capitale assicurato viene comunicato al Contraente.

3. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Commercial Union Life S.p.A. che viene contraddistinta con il nome GESTIONE FORME INDIVIDUALI ed indicata nel seguito con la sigla LIFIN.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del Fondo LIFIN.

La gestione del LIFIN è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione del LIFIN è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. P. R. 31/3/75 N. 136, la quale attesta la rispondenza del LIFIN al presente Regolamento.

In particolare sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al LIFIN, il rendimento annuo del LIFIN, quale descritto al punto 3) che segue e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulle base delle Riserve Matematiche.

3) Il rendimento annuo del LIFIN per l'esercizio relativo alla verifica contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario del LIFIN

di competenza di quell'esercizio, al valore medio del LIFIN stesso.

Per risultato finanziario del LIFIN si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del LIFIN - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel LIFIN e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel LIFIN per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del LIFIN si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del LIFIN.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel LIFIN.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del LIFIN, l'esercizio relativo alla verifica contabile decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno medesimo.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, quelle modifiche che si ritenessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del Contratto prescelto e fornire al Contraente tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta valutazione dello stesso.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP; in particolare dalla Circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e dalla Circolare ISVAP n. 403D del 16/3/2000, che richiamano all'esigenza di una migliore qualità del servizio offerto.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 19305 del 31/3/92. Ha sede in Italia, Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano.

2. INFORMAZIONE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE RELATIVE AL CONTRATTO

2.1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA DI TERMINE FISSO A PREMI RICORRENTI (TARIFFA V7S)

La Società garantisce, a fronte del pagamento di premi ricorrenti per tutta la durata contrattuale, ai Beneficiari designati la corresponsione del capitale assicurato alla scadenza del contratto.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società si impegna a sostituirsi al Contraente e garantisce il Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti, fino alla scadenza contrattuale.

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti

effettuati dal Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato al netto del Costo della Garanzia di Completamento del Piano di Versamenti della spesa fissa e del caricamento di gestione.

Le spese sono dettagliatamente indicate al successivo punto 2.8 "SPESE".

Il capitale assicurato si rivaluta annualmente nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione fino alla scadenza contrattuale.

Entro tre mesi prima della scadenza originaria del Contratto e sempre che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere che:

- la scadenza venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente posticipazione della riscossione del capitale assicurato, con un massimo pari alla durata originaria del Contratto;
- la conversione del capitale assicurato a scadenza, in una rendita annua vitalizia rivalutabile eventualmente reversibile, parzialmente o totalmente a favore di un'altra persona, oppure con la garanzia del pagamento per 5 o 10 anni.

2.2 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso il giorno in cui il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – sottoscrive la Proposta-Certificato e versa il primo premio ricorrente. Le prestazioni di cui l'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione, decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

Qualora la Proposta-Certificato preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno previsto. La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

La decorrenza del Contratto e di conseguenza,

l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società – sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della “Dichiarazione sullo stato di salute dell'Assicurato”, presente nella Proposta-Certificato;

ovvero

- alla compilazione del Rapporto di Visita Medica nei termini previsti all'Art. 5 “CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.

2.3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo durante il quale sono operanti le garanzie ed ha validità il Contratto. Il presente Contratto può essere stipulato per una durata minima di 10 anni ed una durata massima di 25 anni; prima della scadenza si può estinguere solo in caso di richiesta di riscatto totale da parte del Contraente.

La scelta della durata contrattuale deve essere valutata dal Contraente sulla base degli obiettivi che intende perseguire.

2.4 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che l'Assicurato abbia, al momento della sottoscrizione del Contratto un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni, mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 80 anni.

Il Beneficiario del Contratto, date le finalità del Contratto, avrà alla data di decorrenza un'età non superiore a 18 anni e non superiore a 28 anni alla data di scadenza del Contratto.

2.5 DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato nel caso in cui egli sottoscriva la “Dichiarazione sullo stato di salute dell'Assicurato” - presente nella Proposta-Certificato - e il Contratto venga stipulato per un valore complessivo del Piano di Versamenti fino a:

- Euro 155.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 50 anni;
- Euro 104.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 51 e 60 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere la compilazione del Rapporto di Visita Medica solo nei seguenti casi:

- se l'Assicurato non sottoscrive la “Dichiarazione sullo stato di salute dell'Assicurato” presente nella Proposta-Certificato;
- relativamente ad un valore complessivo del Piano di versamenti fino a Euro 155.000,00 e Euro 104.000,00 a secondo dell'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto;
- relativamente ad un valore complessivo del Piano di Versamenti fino a Euro 104.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra i 61 anni ed i 70 anni.

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento della primo premio ricorrente verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dal Rapporto di Visita Medica emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

2.6 PREMI RICORRENTI

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di un premio ricorrente anticipato. Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie la frequenza pagamento premi che può essere annuale o mensile.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari a:

- 960,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale;
- 80,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile.

Il valore complessivo del Piano di Versamenti sottoscritto, calcolato come prodotto del pre-

mio ricorrente annuo - 12 rate di premio in caso di frazionamento mensile del premio - per la durata contrattuale non potrà essere superiore a:

- 155.000,00 Euro per età di ingresso dell'Assicurato fino a 50 anni;
- 104.000,00 Euro per età di ingresso dell'Assicurato da 51 anni a 70 anni;

Il premio ricorrente viene corrisposto dal Contraente in rate anticipate ad ogni ricorrenza del Contratto, per tutta la durata pagamento premi oppure fino al decesso dell'Assicurato, qualora questo avvenga prima della scadenza del Contratto. In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, se il Contraente è in regola con il pagamento dei premi, la Società si impegna a sostituirsi al Contraente nel Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti fino alla scadenza contrattuale.

2.7 MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

È possibile effettuare il pagamento del premio utilizzando esclusivamente la procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, la Società indica al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio: assegno circolare/bancario non trasferibile, emesso all'ordine di Commercial Union Life S.p.A. o bonifico bancario.

2.8 SPESE

Le spese da applicare su ogni premio ricorrente sono:

- Costo della Garanzia di Completamento del Piano di Versamenti: è pari al prodotto del premio ricorrente per i tassi riportati nell'Allegato "TASSI DI PREMIO PER LA GARANZIA COMPLETAMENTO DEL PIANO DI VERSAMENTO". I tassi variano in base all'età dell'Assicurato alla data di decorrenza ed alla durata contrattuale prescelta. Per

gli Assicurati di sesso femminile l'età ai fini della garanzia viene diminuita di 5 anni.

Il costo della Garanzia di Completamento verrà trattenuto dal premio ricorrente per un numero di anni interi pari alla durata pagamento premi diviso 2, arrotondato per difetto;

- spesa fissa:
 - pari a Euro 18,00 in caso di frequenza di pagamento premio annuale;
 - pari a Euro 2,00 in caso di frequenza di pagamento premio mensile;
- caricamento di gestione del Contratto, 2% calcolata sull'importo del premio al netto della spesa fissa.

Per una migliore informazione relativa all'importo del premio investito dalla Società, si veda il Progetto Esemplificativo che illustra l'importo del capitale assicurato maturato annualmente, a fronte dei premi versati.

Il Contraente può richiedere espressamente ogni chiarimento relativamente a tutti gli elementi che concorrono a determinare l'ammontare del premio ricorrente.

2.9 SOPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei premi, per la sospensione del Contratto, vale quanto segue:

- se il Contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto e non versa nei successivi 6 mesi, tutte le rate di premio arretrate fino ad un importo complessivo pari al premio minimo di Euro 960,00:
 - i premi già corrisposti restano acquisiti alla Società;
 - il Contratto si intende annullato; nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali Beneficiari;
- se il Contraente - pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto - decide di sospendere il pagamento dei premi, ha la facoltà di:
 - riprendere il pagamento dei premi;
 - ridurre il Contratto;
 - riscattare il Contratto.

Nel periodo di sospensione del Contratto, la Garanzia di Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti da parte della Società non è operante.

2.10 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI: RIATTIVAZIONE

Il Contraente può decidere di riprendere il pagamento dei premi se il Contratto è stato sospeso dopo aver pagato interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, lo stesso deve essere riattivato entro 6 mesi dalla scadenza della prima annualità o rata di premio non pagata in caso contrario il Contratto viene ridotto e non è più possibile la ripresa del pagamento dei premi.

La riattivazione del contratto ripristina il capitale assicurato al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi e la Garanzia di Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti da parte della Società viene riattivata.

2.11 RIDUZIONE

Pagato interamente la prima annualità di premio e trascorsi interamente 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contratto viene ridotto.

A seguito della riduzione il Contratto resta in vigore per il valore del capitale ridotto.

Il valore del capitale ridotto alla data di sospensione del pagamento dei premi è pari al capitale assicurato, rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la ricorrenza della prima rata di premio non pagata.

Una volta ridotto il Contratto, non è più possibile riprendere il pagamento dei premi e la Garanzia di Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti da parte della Società decade.

2.12 RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che nel corso del primo anno sia stato corrisposto il premio minimo e sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

Il Contratto non è riscattabile solo dopo il decesso dell'Assicurato quando è entrata in vigore la Garanzia di Completamento del Piano di Versamento dei premi ricorrenti fino alla scadenza contrattuale da parte della Società.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto si ottiene applicando al capitale assicurato, rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data di richiesta del riscatto, le penalità percentuali indicate nella tabella che segue:

DATA DI RICHIESTA DEL RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO DA APPLICARE
nel corso del 1° anno	non è ammesso
nel corso del 2° anno	4,00%
nel corso del 3° anno	3,00%
nel corso del 4° anno	2,00%
nel corso del 5° anno	1,00%
dal 6° anno in poi	nessuna penalità

RISCATTO PARZIALE

Al Contraente è data facoltà di chiedere la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- il capitale assicurato che rimane investito nel Fondo LIFIN non risulti inferiore a 960,00 Euro;
- l'importo del riscatto parziale deve essere almeno pari a 960,00 Euro.

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima del riscatto totale, ma le penalità sopra indicate verranno applicate alla parte di capitale che si intende riscattare.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Life S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.378. È necessario tener presente che la richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni di durata contrattuale comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero nel caso in cui si portasse a termine il Contratto.

Per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti a titolo di esempio per ciascun anno la somma dei premi ricorrenti versati con il corrispondente valore di riscatto.

2.13 LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 21 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

2.14 MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto.

Il recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi al Soggetto Incaricato oppure inviare una lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:

*Commercial Union Life S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.*

Esercitato il diritto di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso, il premio da questi corrisposto.

2.15 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente, in corso di Contratto, le eventuali variazioni riguardanti sia le informazioni relative alla Società sia quelle relative al Contratto stesso, nel caso di variazioni per la sottoscrizione delle Clausole Aggiuntive al Contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione.

Le variazioni relative al Contratto possono essere:

- la definizione della tipologia del Contratto;
- la durata del Contratto;
- le modalità di scioglimento del Contratto;
- le modalità di calcolo ed assegnazione della rivalutazione;
- le indicazioni dei valori di riscatto.

Infine il Contraente potrà richiedere un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la Gestione Forme Individuali LIFIN.

3. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

3.1 GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN

A fronte degli impegni assunti con i Contratti di tipo rivalutabile, la Società ha istituito una Gestione Speciale, separata dalle altre attività della Società e denominata LIFIN, disciplinata in base ad un apposito Regolamento approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

La Gestione Forme Individuali LIFIN viene annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta nell'Albo Speciale, di cui all'Art. 161 del D. Leg. 58/1998 e successive modificazioni, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Nel 2002 la composizione del Fondo LIFIN è stata costituita da Obbligazioni ed Altri Titoli a Reddito Fisso, Titoli di Capitale ed Altri Attivi patrimoniali.

La Tabella seguente permette di confrontare i Tassi di Rendimento Finanziario della Gestione Forme Individuali LIFIN riconosciuti dalla Società al Contraente (benefici finanziari) con i Tassi medi di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni ed i Tassi di Inflazione, ai sensi della Circolare ISVAP n. 249 del 19/6/95 e successive integrazioni.

ANNO	TASSO MEDIO DI RENDIMENTO LORDO DEI TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI	TASSO DI INFLAZIONE	BENEFICIO FINANZIARIO DEL FONDO LIFIN
1997	6,98%	1,70%	9,81%
1998	4,86%	1,80%	8,65%
1999	4,50%	1,60%	7,57%
2000	5,57%	2,60%	7,45%
2001	4,93%	2,70%	6,31%
2002	4,67%	2,50%	5,48%

3.2 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ad ogni anniversario della data di decorrenza Contratto la Società riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, al netto di eventuali riscatti parziali, sotto forma di prestazione aggiuntiva, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La Gestione Forme Individuali LIFIN prevede una aliquota di partecipazione del 100% e la Società corrisponderà al Contraente il beneficio finanziario ottenuto sottraendo al rendimento finanziario della Gestione Separata LIFIN la commissione di gestione dell'1%.

La misura di rivalutazione, che coincide con il beneficio finanziario, determina la progressiva maggiorazione della prestazione assicurata per rivalutazione.

3.3 PRESTAZIONI MINIME GARANTITE

Il presente Contratto garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari all'1%. Nel Progetto Esemplificativo è indicata la prestazione minima garantita a scadenza a fronte dei premi ricorrenti versati.

3.4 IPOTESI DI RIVALUTAZIONE

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori esposti, rispettivamente nella Sezione A e nella Sezione B del Progetto esemplificativo, sono calcolati secondo la più recente disposizione dell'ISVAP (circolare n. 506/D del 10/06/2003), che individua nuovi criteri per la redazione dei Progetti esemplificativi e definisce un'ipotesi di rendimento finanziario del Fondo pari al 4,50%, al quale si applica l'aliquota di partecipazione del 100% e si sottrae la commissione di gestione dell'1%.

Il beneficio finanziario riconosciuto dalla Società al Contraente nell'ipotesi rappresentata, è dunque pari al 3,50%.

La conseguente misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario.

3.5 CONSOLIDAMENTO

Le rivalutazioni attribuite ai premi ricorrenti ed al capitale assicurato restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

3.6 INFORMAZIONE PERIODICA

Almeno una volta all'anno verrà comunicato al Contraente il valore del capitale assicurato.

4. INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

4.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi delle assicurazioni avente contenuto finanziario:

- non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili.

4.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di "PURO RISCHIO", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i

rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sulla componente del premio relativo alla sola copertura caso morte(*) relativamente ai Contratti che lo prevedono, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita "AVENTI PREVALENTE CONTENUTO FINANZIARIO", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

(*) per questo Contratto il premio relativo alla sola Garanzia di Completamento del Piano di Versamenti si ottiene moltiplicando il premio ricorrente per i tassi indicati nella Tabella allegata che variano in funzione dell'età dell'Assicurato alla decorrenza del Contratto e della durata contrattuale.

4.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette

ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- il rendimento finanziario maturato:
 1. se corrisposto in forma di capitale, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. Lgs. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare della parte del premio pagato che ha contribuito alla formazione del capitale liquidabile, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei Titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa.
In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze.
 2. se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del capitale a scadenza in rendita, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 1.. Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D.Lgs. nr. 47 del 18/02/2000.

4.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

4.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

5. LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'Art. 108 del D. Lgs. 174/95 al Contratto si applica la legge italiana.

6. LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

7. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

La Società si mette a disposizione del Contraente per fornire ulteriori informazioni, chiarimenti utili e per eventuali reclami.

In particolare è possibile rivolgersi alla:

*Direzione Commercial Union Life S.p.A.
Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano –
Telefono 02/27.75.1.*

8. CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo I "Assicurazione sulla durata della vita umana" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti dei Contraenti e degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

La presente Nota, relativa ad Assicurazioni individuali, ha solo valore e scopo informativo.

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Nel Progetto esemplificativo sono riportati gli sviluppi della prestazione rivalutata e dei valori di riscatto per ciascuno degli anni indicati. Tali valori sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore del Contraente un beneficio finanziario annuo costante, ottenuto applicando al rendimento finanziario della “Gestione Forme Individuali LIFIN” un’aliquota di partecipazione del 100% e deducendo la commissione di gestione dell’1%.

L’ISVAP, con le circolari n. 506/D del 10/06/2003, per favorire una migliore valutazione del Contratto proposto, ha individuato un nuovo criterio per la redazione del Progetto Esemplificativo.

E’ stato così individuata un’**ipotesi (*) di rendimento finanziario** della “Gestione Forme Individuali LIFIN”, pari al 4,50%, alla quale corrisponde un beneficio finanziario pari al 3,50%.

La conseguente misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario.

(*) Non vi è alcuna certezza che l’ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzerà effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti. Si precisa inoltre che tali risultati sono espressi in Euro, senza tener conto degli effetti dell’inflazione.

TERMINE FISSO A PREMI RICORRENTI IPOTESI DI RIVALUTAZIONE ADOTTATA

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto successivamente riportati sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore dei Contraenti un beneficio finanziario annuo del 3,50%. Tale beneficio finanziario è determinato sulla base del tasso di rendimento finanziario della "Gestione Forme Individuali LIFIN" del 4,50%.

Naturalmente non c'è nessuna certezza che lo sviluppo delle prestazioni si realizzerà nella misura ipotizzata, in quanto i rendimenti futuri del "Fondo LIFIN" non sono al momento stimabili.

PARAMETRI DI CALCOLO

Premio Ricorrente	€ 2.000,00	Frequenza di pagamento	annuale
Spesa fissa	€ 18	Durata contrattuale	10 anni
Caricamento % sul premio	2%	Aliquota di partecipazione	100%
Quota di capitale assicurato annuo nei primi 5 anni	€ 1.913,74	Tassa minimo Garantito	1%
Quota di capitale assicurato annuo negli anni successivi	€ 1.942,36	Età dell'Assicurato	40 anni
		Sesso dell'Assicurato	Femminile

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Questo progetto è stato realizzato ad integrazione della Nota Informativa.

	Valore
Capitale minimo garantito a scadenza (ipotesi al tasso minimo garantito dell'1%)	€ 20.369,63
Capitale assicurato lordo a scadenza (ipotesi al tasso di rendimento finanziario del 4,50%)	€ 23.395,46

IPOTESI DI SVILUPPO
al tasso di rendimento finanziario del Fondo del 4,50%

ANNI	PREMIO RICORRENTE	CAPITALE RIVALUTATO A FINE ANNO	RISCATTO A FINE ANNO	CAPITALE RIDOTTO E RIVALUTATO A SCADENZA
1	2.000,00	1.980,72	1.901,49	2.699,52
2	2.000,00	4.030,77	3.909,85	5.307,75
3	2.000,00	6.152,57	6.029,52	7.827,79
4	2.000,00	8.348,63	8.265,14	10.262,60
5	2.000,00	10.621,55	10.621,55	12.615,07
6	2.000,00	13.003,65	13.003,65	14.921,99
7	2.000,00	15.469,12	15.469,12	17.150,89
8	2.000,00	18.020,88	18.020,88	19.304,42
9	2.000,00	20.661,95	20.661,95	21.385,12
10	2.000,00	23.395,46	23.395,46	23.395,46

Le maggiorazioni annuali nonché i valori di riscatto via via raggiunti sono acquisiti in via definitiva.

La prestazione ridotta continua a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per rivalutazione; essa può anche essere riscattata successivamente.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto comporta una diminuzione dei risultati economici previsti, e ciò in particolare nei primi anni di vita del Contratto.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti presso la Società in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai vari importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

ALLEGATO: TASSI DI PREMIO PER LA GARANZIA COMPLETAMENTO DEL PIANO VERSAMENTI

Durata contrattuale		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	0,009916	0,012257	0,012408	0,014846	0,015042	0,015617	0,017574	0,017797	0,020397	0,020618	0,023260	0,023471	0,026146	0,026361	0,029084	0,029317	0,032109
19	0,010296	0,012726	0,012887	0,015418	0,015617	0,016233	0,018233	0,018442	0,021107	0,021308	0,024004	0,024197	0,026993	0,027137	0,029928	0,030166	0,033047
20	0,010641	0,013164	0,013335	0,015955	0,016153	0,016837	0,019029	0,019242	0,021751	0,021929	0,024680	0,024861	0,027657	0,027859	0,030725	0,030981	0,033961
21	0,011017	0,013632	0,013810	0,016511	0,016694	0,017440	0,019610	0,019810	0,022382	0,022542	0,025351	0,025523	0,028385	0,028594	0,031549	0,031833	0,034927
22	0,011402	0,014110	0,014283	0,017053	0,017215	0,020015	0,020160	0,020160	0,022984	0,023131	0,025998	0,026168	0,029035	0,029335	0,032391	0,032717	0,035939
23	0,011735	0,014518	0,014680	0,017502	0,017645	0,020487	0,020616	0,020616	0,023492	0,023634	0,026562	0,026744	0,029768	0,030033	0,033203	0,033585	0,036956
24	0,012161	0,015014	0,015148	0,018023	0,018135	0,021028	0,021143	0,021143	0,024076	0,024216	0,027221	0,027426	0,030555	0,030864	0,034168	0,034621	0,038176
25	0,012594	0,015505	0,015606	0,018526	0,018613	0,021561	0,021665	0,021665	0,024663	0,024813	0,027911	0,028150	0,031402	0,031767	0,035232	0,035779	0,039547
26	0,013021	0,015984	0,016046	0,019015	0,019084	0,022089	0,022189	0,022189	0,025266	0,025439	0,028647	0,028934	0,032328	0,032768	0,036429	0,037087	0,041096
27	0,013375	0,016373	0,016409	0,019427	0,019485	0,022552	0,022666	0,022666	0,025837	0,026050	0,029385	0,029734	0,033297	0,033839	0,037724	0,038511	0,042782
28	0,013659	0,016692	0,016715	0,019780	0,019843	0,022984	0,023357	0,023358	0,026641	0,026863	0,030163	0,030598	0,034364	0,035030	0,039167	0,040094	0,044654
29	0,013830	0,016897	0,016921	0,020038	0,020127	0,023357	0,023558	0,023558	0,026966	0,027313	0,030966	0,031518	0,035519	0,036327	0,040740	0,041820	0,046702
30	0,013887	0,016981	0,017030	0,020208	0,020352	0,023686	0,023964	0,023964	0,027517	0,027968	0,031832	0,032526	0,036790	0,037753	0,042468	0,043722	0,048975
31	0,013904	0,017038	0,017134	0,020398	0,020614	0,024079	0,024449	0,024449	0,028184	0,028769	0,032882	0,033282	0,037520	0,038417	0,044475	0,045933	0,051608
32	0,013874	0,017067	0,017236	0,020609	0,020920	0,024540	0,025029	0,025029	0,028992	0,029733	0,034131	0,035146	0,040029	0,041340	0,046796	0,048484	0,054645
33	0,013939	0,017230	0,017484	0,021006	0,021418	0,025242	0,025876	0,025876	0,030116	0,031020	0,035742	0,036927	0,042185	0,043704	0,049620	0,051566	0,058282
34	0,014180	0,017613	0,017960	0,021672	0,022201	0,026294	0,026829	0,026829	0,031649	0,032714	0,037805	0,039166	0,044870	0,046614	0,053067	0,055291	0,062640
35	0,014601	0,018225	0,018665	0,022626	0,023292	0,027711	0,028654	0,028654	0,033599	0,034819	0,040334	0,041895	0,048112	0,050107	0,057174	0,059699	0,067766
36	0,015231	0,019090	0,019637	0,023917	0,024729	0,029529	0,030621	0,030621	0,035982	0,037371	0,043386	0,045163	0,051975	0,054243	0,062004	0,064858	0,073733
37	0,016134	0,020298	0,020968	0,025636	0,026588	0,031819	0,033052	0,033052	0,038996	0,040469	0,047060	0,049076	0,056569	0,059127	0,067677	0,070885	0,080665
38	0,017237	0,022178	0,022582	0,027689	0,028766	0,034483	0,035866	0,035866	0,042269	0,044046	0,051294	0,053575	0,061832	0,064712	0,074146	0,077735	0,088517
39	0,018590	0,023572	0,024510	0,030102	0,031317	0,037562	0,039119	0,039119	0,046158	0,048166	0,056126	0,058728	0,067846	0,071076	0,081492	0,085490	0,097374
40	0,020301	0,025791	0,026842	0,032973	0,034317	0,041188	0,042932	0,042932	0,050705	0,052964	0,061803	0,064678	0,074762	0,078366	0,089871	0,094300	0,107396
41	0,022437	0,028377	0,029528	0,036267	0,037762	0,045343	0,047302	0,047302	0,055990	0,058432	0,068218	0,071432	0,082589	0,086591	0,099295	0,104178	0,118596
42	0,024647	0,031297	0,032553	0,039987	0,041653	0,050044	0,052242	0,052242	0,061765	0,064597	0,075437	0,079016	0,091357	0,095782	0,109796	0,115161	0,131020
43	0,027211	0,034529	0,035923	0,044137	0,046009	0,055306	0,057766	0,057766	0,068322	0,071485	0,083492	0,087484	0,101102	0,105977	0,121418	0,127295	0,144710
44	0,030089	0,038174	0,039724	0,048828	0,050928	0,061235	0,063988	0,063988	0,075693	0,079215	0,092507	0,096896	0,111951	0,117304	0,134298	0,140712	0,159788
45	0,033296	0,042241	0,043982	0,054082	0,056432	0,067870	0,070945	0,070945	0,083921	0,087827	0,102527	0,107360	0,123999	0,129819	0,148492	0,155451	0,176297
46	0,036947	0,046879	0,048827	0,060041	0,062666	0,075366	0,078784	0,078784	0,093165	0,097476	0,113717	0,119017	0,137300	0,143689	0,164156	0,171667	0,194397
47	0,040933	0,051959	0,054144	0,066596	0,069532	0,083619	0,087413	0,087413	0,103325	0,108071	0,125986	0,131788	0,151886	0,158814	0,181189	0,189264	0,214022
48	0,045189	0,057412	0,059884	0,073696	0,076986	0,092586	0,096792	0,096792	0,114363	0,119584	0,139310	0,145648	0,167670	0,175156	0,199549	0,208243	0,235127
49	0,049878	0,063437	0,066235	0,081547	0,085222	0,102476	0,107124	0,107124	0,126501	0,132230	0,153910	0,160791	0,184864	0,192919	0,219488	0,228803	0,257938
50	0,055182	0,070236	0,073383	0,090351	0,094432	0,113496	0,118611	0,118611	0,139956	0,146215	0,169982	0,177414	0,203669	0,212341	0,241204	0,251159	0,282671
51	0,061328	0,078057	0,081558	0,100359	0,104851	0,125905	0,131501	0,131501	0,154990	0,161767	0,187773	0,195752	0,224375	0,233652	0,264961	0,275562	0,309605
52	0,068437	0,087034	0,090883	0,111706	0,116612	0,139849	0,145931	0,145931	0,171720	0,179007	0,207406	0,215971	0,247103	0,256996	0,290897	0,302169	0,338913
53	0,076469	0,097120	0,101317	0,124352	0,129687	0,155293	0,161845	0,161845	0,190095	0,197887	0,228880	0,238019	0,271822	0,282340	0,318999	0,330987	0,370613
55	0,094958	0,120259	0,125226	0,152423	0,159471	0,190268	0,197778	0,197778	0,209933	0,218290	0,252011	0,261753	0,298369	0,309557	0,349146	0,361920	0,404557
56	0,105469	0,133388	0,138778	0,169533	0,176210	0,209839	0,217898	0,217898	0,254534	0,264045	0,303714	0,3144751	0,326956	0,338871	0,381586	0,395169	0,440967
57	0,116958	0,147701	0,153497	0,187165	0,194291	0,230984	0,239588	0,239588	0,279368	0,289497	0,332410	0,344194	0,357536	0,370264	0,416246	0,4303945	0,483688
58	0,129511	0,163251	0,169448	0,206205	0,213854	0,253772	0,262954	0,262954	0,306056	0,316862	0,363238	0,375860	0,425601	0,435736	0,493945	0,513362	0,573938
59	0,143011	0,179925	0,186531	0,226626	0,234797	0,278137	0,287932	0,287932	0,334564	0,346135	0,396212	0,409706	0,463192	0,473376	0,533662	0,553362	0,619667
60	0,157495	0,197763	0,204872	0,248472	0,257214	0,304166	0,314646	0,314646	0,365049	0,377488	0,431446	0,445875	0,500601	0,510936	0,573938	0,593945	0,663688
61	0,172296	0,216901	0,224511	0,271836	0,281186	0,331983	0,343244	0,343244	0,396689	0,411035	0,469088	0,484575	0,543601	0,554002	0,619667	0,639945	0,714667
62	0,189643	0,237367	0,245531	0,296793	0,306826	0,361743	0,373904	0,373904	0,432598	0,446924	0,506967	0,522598	0,583601	0,594002	0,663688	0,683945	0,763688
63	0,207472	0,259265	0,268012	0,323482	0,334305	0,393657	0,406760	0,406760	0,469947	0,484983	0,546967	0,562598	0,623601	0,634002	0,703688	0,723945	0,803688
64	0,226539	0,282640	0,292060	0,352050	0,363803	0,422827	0,436827	0,436827	0,500601	0,515598	0,577601	0,592598	0,653601	0,663688	0,733688	0,753945	0,833688
65	0,246817	0,307525	0,317749	0,382618	0,395382	0,455382	0,469947	0,469947	0,533688	0,548285	0,608285	0,623285	0,683285	0,693285	0,763285	0,783285	0,863285
66	0,268332	0,333993	0,345231	0,415245	0,428186	0,488186	0,502186	0,502186	0,562186	0,576186	0,636186	0,650186	0,710186	0,720186	0,780186	0,800186	0,880186
67	0,291348	0,362390	0,373416	0,443416	0,454416	0,514416	0,524416	0,524416	0,584416	0,594416	0,654416	0,664416	0,724416	0,734416	0,794416	0,814416	0,894416
68	0,316624	0,393416	0,404688	0,474688	0,485488	0,545488	0,555488	0,555488	0,615488	0,625488	0,685488	0,695488	0,755488	0,765488	0,825488	0,835488	0,915488
69	0,344259	0,421467	0,432743	0,502743	0,513488	0,573488	0,583488	0,583488	0,643488	0,653488	0,713488	0,723488	0,783488	0,793488	0,853488	0,863488	0,943488
70	0,374686	0,451894	0,463170	0,533170	0,544416	0,604416	0,614416	0,614416	0,674416	0,684416	0,744416	0,754416	0,814416	0,824416	0,884416	0,894416	0,974



COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A.

VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO - TEL. 02.2775.1
FAX 02.2775.204. CAPITALE SOCIALE EURO 15.480.000,00 (i.v.).
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO N. 19305 DEL 31/03/1992.
(GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 07/04/1992).

R.E.A. DI MILANO N. 1355410.
CODICE FISCALE, ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E
PARTITA IVA N. 10210040159
LA SOCIETÀ HA SEDE LEGALE E SOCIALE IN ITALIA
VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO

COMPAGNIA DEL GRUPPO



BANCA DELLE MARCHE S.P.A.

SEDE SOCIALE ANCONA VIA MENICUCCI, 4/6.
ISCRITTA AL N. 22628 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ANCONA.
CAPITALE SOCIALE € 386.476.840,88 (i.v.).
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01377380421.
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE
TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AL N. 5236.5.
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO
BANCA DELLE MARCHE COD. 6055.8.





COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A.

VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO - TEL. 02.2775.1
FAX 02.2775.204. CAPITALE SOCIALE EURO 15.480.000,00 (i.v.).
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO N. 19305 DEL 31/03/1992.
(GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 07/04/1992).

R.E.A. DI MILANO N. 1355410.
CODICE FISCALE, ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E
PARTITA IVA N. 10210040159
LA SOCIETÀ HA SEDE LEGALE E SOCIALE IN ITALIA
VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO

COMPAGNIA DEL GRUPPO



CARILLO CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A.

GRUPPO BANCA DELLE MARCHE
SEDE SOCIALE LORETO (AN) VIA SOLARI, 21
ISCRITTA AL N. 20637 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ANCONA
CAPITALE SOCIALE € 15.599.591,25 (i.v.)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00079350427
ISCRITTA ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI COD. 6055.8

